

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4505

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ELIA, CASTELLANI Pierluigi, VERALDI
e GIARETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2000

—————

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Si è parlato spesso, specie in questi ultimi tempi, della «senatizzazione» della legge elettorale per la Camera dei deputati, ma fino ad oggi non è stato presentato ad alcuna delle due Camere un disegno di legge che traduca la formula giornalistica corrente in proposizioni normative coerenti con l'obiettivo che si vorrebbe raggiungere.

Tale finalità consiste nella estensione, in quanto possibile, delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1993, n. 276 (trasfusa nel testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533), relative alla elezione del Senato della Repubblica, a quelle concernenti la elezione della Camera dei deputati (legge 4 agosto 1993, n. 277 e decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, in materia di modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). Molti ricorderanno che nelle prime settimane seguite al referendum del 1993 si parlò (a cominciare dall'onorevole Mario Segni) di una legge fotocopia rispetto alla normativa per il Senato, ovviamente nella parte sopravvissuta alla prova referendaria, da adattare, con qualche aggiustamento, per le elezioni della Camera dei deputati. Era questa la soluzione senza dubbio più aderente al responso referendario, non potendosi indulgere a mere presunzioni-supposizioni circa la reale volontà del corpo elettorale (Doppio turno? Maggioritario uninominale per seicentotrenta collegi? Doppio voto?). Tuttavia prevalse a Montecitorio la tendenza ad affiancare al sistema maggioritario (per il 75 per cento di seggi assegnati a collegi uninominali) un sistema proporzionale (per il 25 per cento dei seggi) meglio

evidenziato con la doppia scheda ed il doppio voto su liste con simbolo di partito, ma temperato da un meccanismo di scorporo meno forte di quello utilizzato per il Senato.

È chiaro che, anche per motivi tecnici, il testo legislativo adottato per il Senato è sicuramente più vicino a quello che risulterebbe dalla pronuncia referendaria. La «senatizzazione», dunque, comporta un ritorno alle origini, ad un complesso di proposizioni normative di certo più aderenti al quesito del referendum per il Senato. È altresì chiaro che la estensione della legge per il Senato, lasciando integra tra l'altro la ripartizione del territorio nazionale nelle circoscrizioni e nei collegi uninominali esistenti, presenta indubbi vantaggi di semplicità.

Ma il vantaggio maggiore si collega al bicameralismo paritario previsto nella nostra Costituzione: specie con un sistema elettorale maggioritario, è evidente l'interesse per la fisiologia dell'ordinamento a realizzare in entrambe le Camere la stessa maggioranza politica. Tale identità mancò, come ciascuno ricorda, dopo le elezioni politiche del marzo 1994, sicché la omogeneizzazione tra le maggioranze nelle due Camere non fu il risultato della volontà degli elettori ma di vicende successive ben note agli italiani, vicende che mutarono la composizione di alcuni gruppi parlamentari del Senato.

Da allora sono passati oltre sei anni, ma la necessità, per il rapporto fiduciario tra Camere e Governo, di realizzare maggioranze analoghe a Montecitorio e a Palazzo Madama, non è venuta meno e si riproporrà anche nella quattordicesima legislatura.

Frattanto chi ha approfondito lo studio dei risultati elettorali ha potuto convincersi che la frammentazione dei gruppi politici in Parlamento, divenuta ancor più accentuata in

questi anni, non dipende dalla quota proporzionale (lo sbarramento del 4 per cento del voto nazionale è superato solo da otto partiti), ma piuttosto dalla eterogeneità delle coalizioni che si formano per la conquista dei collegi uninominali. Anzi, come dimostra l'esperienza della Repubblica federale tedesca, il doppio voto ha favorito la salvezza della coalizione tra CDU e liberali.

Inoltre, bisogna tener conto della imminenza di una consultazione referendaria, che tende a semplificare gli schieramenti politici italiani.

E però la «senatizzazione», limitandosi a far cadere la doppia scheda, il doppio voto e soprattutto la presentazione delle liste per la quota proporzionale, non si pone nemmeno in rilevante contrasto con il quesito referendario, dichiarato ammissibile nel febbraio scorso dalla Corte costituzionale (sen-

tenza n. 33), quesito finalizzato ad eliminare la quota proporzionale. In realtà, la quota del 25 per cento dei seggi non scomparirebbe ma sarebbe utilizzata, nell'eventualità di successo referendario, con una approssimativa proporzionalità limitata, peraltro, ai due gruppi politici più forti.

Infine, il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare come Gruppo del Partito Popolare Italiano (PPI), propone all'attenzione delle Camere una ipotesi di soluzione del problema elettorale, che corrisponde alla preferenza più volte espressa dal nostro partito dopo il Congresso di Rimini dell'ottobre 1999. Naturalmente i senatori del PPI sono disponibili ad esaminare senza pregiudiziali tutte le osservazioni ed obiezioni che venissero avanzate dentro e fuori le assemblee parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche agli articoli
1, 4, 18, 77 e 86 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito a norma dell'articolo 77»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella

scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale»;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della circoscrizione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipino al riparto dei seggi attribuiti a norma dell'articolo 77.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

6. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio.

7. In ogni caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle

sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

8. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della citata legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

9. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi»;

d) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) procede all'assegnazione dei seggi spettanti alla circoscrizione non attribuiti nei collegi uninominali. A tal fine determina con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi del numero 1 del presente comma.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della circoscrizione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto e di-

videndo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'Ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati già eletti nei collegi uninominali. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale determina altresì la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati nel medesimo gruppo, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali»;

e) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - *1.* Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Pre-

sidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2, che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è assegnato nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato del gruppo che nella graduatoria dei non eletti ha ottenuto la più alta cifra individuale.

5. Nel caso in cui un gruppo abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84».

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. È abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:

a) articolo 14: primo comma, limitatamente alle parole: «o liste di candidati» e alle parole: «o le liste medesime nelle singole circoscrizioni»; secondo comma, limitatamente alle parole: «le loro liste con»; terzo comma, limitatamente alle parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,»;

b) articolo 16: quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: «e delle liste» e secondo periodo, limitatamente alle parole: «e delle liste»;

c) articolo 17: primo comma, limitatamente alle parole: «e della lista dei candidati»;

d) articolo 18-*bis*;

e) articolo 19;

f) articolo 20: primo comma, limitatamente alle parole: «Le liste dei candidati o»; secondo comma, limitatamente alle parole: «le liste dei candidati o», alle parole: «e della lista dei candidati», nonchè alle parole: «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»; terzo comma, limitatamente alle parole: «l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,»; quinto comma, limitatamente alle parole: «di lista», nonchè alle parole: «Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali.»; sesto comma, limitatamente alle parole: «più di una lista di candidati nè»; settimo comma, limitatamente alle parole: «della lista dei candidati o», nonchè alle parole: «la lista o»; ottavo comma;

g) articolo 21, secondo comma, limitatamente alle parole: «e della lista dei candidati presentata», nonchè alle parole: «e a ciascuna lista»;

h) articolo 22, primo comma, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candi-

dati»; numero 1), limitatamente alle parole: «e le liste»; numero 2), limitatamente alle parole: «e le liste»; numero 3), limitatamente alle parole: «e le liste» e alle parole: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi»; numero 4), limitatamente alle parole: «e cancella dalle liste i nomi»; numero 5), limitatamente alle parole: «e cancella dalle liste i nomi»; numero 6) secondo comma, limitatamente alle parole: «e di ciascuna lista» e alle parole: «e delle modificazioni da questo apportate alla lista»; terzo comma, limitatamente alle parole: «e delle liste contestate o modificate»;

i) articolo 23: primo comma, limitatamente alle parole: «e di lista»; secondo comma, limitatamente alle parole: «di liste o» e alle parole: «e di lista»;

l) articolo 24: primo comma, numero 1), limitatamente alle parole: «e delle liste»; numero 2, limitatamente alle parole: «e delle liste», nonchè alle parole: «analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni»; numero 3), limitatamente alle parole: «di lista e»; numero 4), limitatamente alle parole: «e le liste»; numero 5), limitatamente alle parole: «e delle liste».

m) articolo 25: primo comma, limitatamente alle parole: «e all'articolo 20», nonchè alle parole: «o della lista»; ultimo comma, limitatamente alle parole: «e di lista», alle parole: «e delle liste dei candidati», alle parole: «e di lista», nonchè alle parole: «e delle liste»;

n) articolo 26: primo comma, limitatamente alle parole: «e di ogni lista di candidati»;

o) articolo 30: primo comma, numero 4), limitatamente alle parole: «e tre copie del manifesto contenente le liste dei can-

didati della circoscrizione», e numero 6), limitatamente alle parole: «e di lista»;

p) articolo 31: primo comma, limitatamente alle parole: «, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione», alla parola: «, C», alle parole: «e di tutte le liste», nonchè alle parole: «nella circoscrizione»; secondo comma, limitatamente alle parole: «per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali» e alle parole: «Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi»;

q) articolo 40: terzo comma, limitatamente alle parole: «e di lista»;

r) articolo 41: primo comma, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»; secondo comma, limitatamente alle parole: «di liste»;

s) articolo 42: quarto comma, limitatamente alle parole: «e di lista»; settimo comma, limitatamente alle parole: «due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonchè»;

t) articolo 45: ottavo comma;

u) articolo 48: primo comma, limitatamente alle parole: «delle liste e» e alle parole: «o della circoscrizione»;

v) articolo 53: primo comma, limitatamente alle parole: «di lista e»;

z) articolo 58: primo comma, limitatamente alla parola: «rispettive», nonchè alle parole: «per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»; conseguentemente, sempre al primo comma, le parole: «e le consegna all'elettore opportunamente piegate» sono sostituite dalle seguenti: «e la consegna all'elettore opportunamente piegata»; secondo comma, limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel col-

legio uninominale» nonchè alle parole: «e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta»; sesto comma;

aa) articolo 59, limitatamente alle parole: «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista». E alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

bb) articolo 67: primo comma, numero 2), limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati», e numero 3), limitatamente alla parola: «rispettive»;

cc) articolo 68: comma 1 limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale»; comma 3; comma 3-*bis*; comma 7, limitatamente alle parole: «La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

dd) articolo 71: primo comma, numero 2), limitatamente alle parole: «dei voti di lista e»; secondo comma, limitatamente alle parole: «o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»;

ee) articolo 72: secondo comma; terzo comma, limitatamente alle parole: «e di lista»;

ff) articolo 73: terzo comma, limitatamente alle parole: «e di lista»;

gg) articolo 74: primo comma, limitatamente alle parole: «e delle liste»; secondo comma, limitatamente alle parole: «alle liste o»;

hh) articolo 75: primo comma, limitatamente alle parole: «e delle liste»;

ii) articolo 79: quinto comma, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candi-

dati»; sesto comma, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»;

ll) articolo 81: primo comma, limitatamente alle parole: «e di lista»;

mm) articolo 83;

nn) articolo 84: comma 1, limitatamente alle parole: «Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,», alle parole: «spettanti alla lista», nonchè alle parole: «, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangono ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale nè da comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.»;

oo) articolo 85.

